

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

| | |
|---|--|
| Oggetto | SERVIZIO DI TRASPORTO ECOBUS NAVETTA PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA: MILANO/SESTO SAN GIOVANNI (Lotto 1) MILANO/MONZA (Lotto 2) |
| Valore: | Lotto 1: € 148.445,80 (IVA 10% esclusa) Lotto 2: € 446.809,46 (IVA 10% esclusa) |
| Procedura adottata: | aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 |
| Determina a contrarre: | Delibera CdA 22/09/2020 |
| Criterio di aggiudicazione: | offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16 |
| Codice Identificativo Gara – CIG | Lotto 1: 8479866EC8 Lotto 2: 8479882BFD |
| RUP - Responsabile Unico del Procedimento: | Dott. Stefano Pini (Capo Settore Capo Settore Servizi – Forniture, Energia e Ambiente) |
| UOR – Unità Operativa Responsabile: | Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it |
| Referenti pratica: | Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071 |

Art. 1 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del contratto il servizio di trasporto Ecobus Navetta da svolgersi all'interno delle strutture che ospitano l'attività dell'Ateneo nei comuni di Milano, Monza e Sesto San Giovanni e, nell'ambito della regione Lombardia, in funzione anche delle necessità derivanti dall'esecuzione di eventi. Il servizio è preordinato al trasporto gratuito, durante il normale svolgimento delle attività didattiche, istituzionali, ecc. dei dipendenti, degli studenti e degli utenti frequentanti, a diverso titolo, l'Ateneo o le strutture da esso ospitate.

Il servizio dovrà essere effettuato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, comprese tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e con tutte le disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, nonché sulla base di quanto previsto nel presente capitolato e secondo gli orari di percorrenza prestabiliti.

Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di **3 (tre) anni** con decorrenza dal 10 dicembre 2020 o altro *dies a quo* pattizialmente concordato tra le Parti.

Nel dettaglio si prevede:

Lotto 1 (Milano/Sesto S.G. – 1 Navetta):

| N. KM GIORNALIERI | N. di GIORNATE complessive di servizio, presunte e non garantite |
|--------------------------|---|
| 51,20 | 525 |

Il servizio è articolato su 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì. Il servizio verrà sospeso nei mesi di luglio, agosto e settembre e durante i periodi di festività, di vacanza didattica¹ nonché in tutti i giorni di chiusura programmata dell'Ateneo².

Lotto 2 (Milano/Monza – 3 Navette):

| N. KM GIORNALIERI | N. di GIORNATE complessive di servizio, presunte e non garantite |
|--------------------------|---|
| 122,8 | 668 |

Il servizio è articolato su 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì. Il servizio verrà sospeso nel mese di agosto e durante i periodi di festività, di vacanza didattica nonché in tutti i giorni di chiusura programmata dell'Ateneo.

Art. 3 – Percorsi e orari del servizio

¹ Cfr. Calendario Accademico, pubblicato alla pagina <https://www.unimib.it/ateneo/calendario-accademico>.

² Stabiliti di anno in anno dai competenti Organi Accademici.

Le aree interessate dal servizio e gli orari dei diversi passaggi, normalmente organizzati in una fascia mattutina e pomeridiana, sono quelli descritti dai percorsi evidenziati nelle tabelle e nei documenti allegati al presente Capitolato, di cui costituiscono parte integrante, e in particolare:

Allegato A: programma di esercizio relativo al Lotto 1 - polo di Milano/Sesto S.G.;

Allegato B: programma di esercizio relativo al Lotto 2 - polo di Milano/Monza;

I percorsi, gli orari e in genere le modalità organizzative di cui ai predetti Allegati potranno variare, in aumento ed in diminuzione, in base alle esigenze definite dall'Amministrazione, che provvederà a darne comunicazione all'aggiudicatario con congruo preavviso.

Resta inteso che, qualunque modifica venisse apportata, questa non potrà determinare un costo chilometrico diverso da quello contenuto nell'offerta economica con la sola eccezione di nuove corse da inserirsi in una terza fascia di esercizio (13.00 – 15.30) in aggiunta a quelle del mattino e tardo pomeriggio normalmente previste per i servizi ordinari. Queste corse verranno fatturate dall'Appaltatore in ragione del costo chilometrico recato nell'offerta economica in riferimento alle attività ordinarie **maggiorato del 30%** e moltiplicato per il n. di km di servizio richiesti.

In aggiunta al servizio "ordinario" come fissato nei programmi di esercizio, l'Appaltatore si impegna a fare fronte a corse straordinarie richieste dall'Amministrazione, legate a esigenze particolari, determinate da eventi ed attività *una tantum*, da effettuarsi anche, eventualmente, nelle giornate di sabato.

Queste corse straordinarie, da svolgersi sia in contemporanea che non, al normale programma di esercizio, verranno fatturate dall'Appaltatore in ragione del:

- Costo offerto per la Mezza Giornata

Qualora la richiesta preveda un servizio, comprensivo di tempi di attesa fra gli orari di ritrovo e rientro, della durata di massimo 4 ore.

- Costo offerto per la Giornata Intera

Qualora la richiesta preveda un servizio, comprensivo di tempi di attesa fra gli orari di ritrovo e rientro, della durata superiore alle 4 ore ed inferiore o uguale alle 8 ore.

- Costo di 7,00 €/km

Qualora il servizio straordinario richiesto non preveda tempi di attesa fra gli orari di ritrovo e rientro, verrà fatturato dall'Appaltatore in ragione del costo fisso chilometrico pari a 7,00 €/km moltiplicato per il n. di km richiesti.

Tali corse straordinarie prevedono altresì un costo aggiuntivo (€/km) da applicarsi, qualora la sede del servizio da espletarsi sia oltre gli 80 km di raggio calcolati a partire dalla sede di piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano per ogni km in più oltre alla soglia degli 80 km suddetti.

Art. 4 – Caratteristiche minime degli automezzi

I mezzi a disposizione devono essere omologati per il servizio di trasporto oggetto del presente appalto con adeguamento agli standard europei secondo la direttiva 1999/96/CE (conformità ai requisiti EEV senza l'utilizzo di additivi o comunque almeno EURO5 senza l'utilizzo di additivi). Detta omologazione dovrà risultare dalla carta di circolazione dell'automezzo.

Si richiede altresì:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F. / P. IVA 12621570154

- che gli automezzi siano sicuri, confortevoli, puliti, sanificati, in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e con tutte le disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
 - che gli automezzi indicati nel piano di esercizio giornaliero dettagliato, predisposto dall'offerente e accluso all'offerta tecnica, presentino una capienza minima di 50 persone;
 - che gli automezzi siano già nella disponibilità dell'azienda al momento della formulazione dell'offerta, nel numero necessario a far fronte al piano di esercizio giornaliero previsto;
 - che tutte le navette siano dotate di un sistema di monitoraggio a bordo che permetta il tracciamento remoto in tempo reale della posizione delle stesse. L'Appaltatore dovrà altresì dotarsi e rendere disponibile gratuitamente all'utenza un'apposita App che renda possibile verificare costantemente la posizione dei mezzi.
 - che i mezzi deputati all'esecuzione dei servizi e, in caso di rottura/guasto, anche i mezzi sostitutivi, siano sempre facilmente riconoscibili dall'esterno tramite customizzazione (eventualmente offerta dall'OE), ovvero apposti loghi e/o cartelli che rendano identificabile i mezzi stessi all'utenza.
- Della idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'Appaltatore è costituita garante, a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti dell'Amministrazione, dei terzi trasportati e dei terzi in genere.

Art. 5 – Personale

L'operatore economico partecipante dovrà avere alle proprie dipendenze – o inquadrati con contratto di collaboratore autonomo – nel numero necessario a far fronte al piano di esercizio giornaliero previsto, autisti muniti di idonea patente di guida (cat. D) come previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della Carta di qualificazione del conducente - C.Q.C. per trasporto persone -rilasciato dalla Motorizzazione Civile.

Ogni singolo autista dovrà essere munito di telefono cellulare di servizio il cui numero andrà comunicato all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Ciascun autista, nell'erogare il servizio di trasporto, deve seguire scrupolosamente il piano di lavoro giornaliero senza possibilità di apportare alcuna modifica ad orari e percorsi, se non espressamente concordata; è, inoltre, tenuto ad attenersi sempre alle indicazioni fornite dall'Amministrazione e a mantenere un comportamento professionale durante l'orario di servizio.

Il personale addetto è tenuto a verificare, anche mediante richiesta di esibizione della tessera di riconoscimento individuale, che i soggetti trasportati rientrino nelle categorie di utenti legittimate a fruire del servizio.

Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore

L'esercizio del trasporto deve avvenire con automezzi omologati per il servizio come riportato al precedente Art.4.

L'Appaltatore dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a. impegnarsi a mantenere costantemente, per tutta la durata dell'appalto, l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ex art.10 e ss. del Regolamento (CE) n.1071/2009 e di iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale);
- b. attenersi scrupolosamente all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti il presente appalto, anche con riferimento alla gestione del mezzo di trasporto utilizzato (es.:

pagamento della tassa di circolazione, RC auto, revisione periodica dei mezzi, imposte tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio);

c. adeguare o sostituire i mezzi utilizzati per il servizio, qualora entrassero in vigore nuovi adempimenti ed obblighi normativi, anche in recepimento di direttive comunitarie, senza che ciò comporti disservizi o aumento del prezzo pattuito;

d. effettuare a proprie spese i necessari rifornimenti di carburanti, lubrificanti, olii, gomme, nonché curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;

e. provvedere alla gestione e formazione del personale addetto alla guida ed al pagamento delle retribuzioni previste e dei relativi oneri previdenziali e assicurativi;

f. provvedere alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ed al concorrere di ogni variazione, delle copie delle patenti di guida (cat. D), dei contratti di lavoro del personale adibito alle prestazioni, nonché la posizione previdenziale, assicurativa e i relativi versamenti, gli estremi delle carte di identità di ciascun dipendente deputato al servizio, l'elenco nominativo dei soci per le società cooperative;

g. garantire la continuità del servizio;

h. rispettare la tabella oraria di servizio (in particolar modo non sono ammessi passaggi anticipati);

i. rilevare il numero giornaliero dei fruitori del servizio per ciascuna corsa e produrre le relative medie mensili, che dovranno poi essere inviate in formato elettronico all'Università;

j. comunicare immediatamente al direttore dell'esecuzione del contratto eventuali ritardi siano essi derivanti da incidenti, guasti o problemi di viabilità.

Art. 7 – Base d'appalto a ribasso e valore stimato del contratto

LOTTO 1

| Attività ordinarie Costo unitario a km | Km giornalieri | Costo giornaliero | n° giorni di servizio nel triennio, presunti e non garantiti | costo totale presunto e non garantito (al netto Iva) |
|--|--|---|---|---|
| € 5,41 | 51,20 | € 276,992 | 525 | € 145.420,80 |
| Attività straordinarie da effettuarsi anche con mezzi in contemporanea al normale servizio ordinario. | Costo mezza giornata (max 4H o frazioni di impegno) | Costo giornata intera (max 8H o frazioni di impegno) | Costo aggiuntivo €/km oltre gli 80 km di raggio (Art. 3) | Stima triennale presunta e non garantita per 4 mezze giornate + 4 giornate intere + 60 km aggiuntivi |
| | € 300,00 | € 430,00 | € 1,75 | € 3.025,00 |
| | | | | TOT. TRIENNIO LOTTO 1 |
| | | | | € 148.445,80 |

LOTTO 2

| Attività ordinarie Costo unitario a km | Km giornalieri | Costo giornaliero | n° giorni di servizio nel triennio, presunti e non garantiti | costo totale triennio presunto e non garantito (al netto Iva) |
|--|--|--|---|--|
| € 5,41 | 122,8 | € 664,35 | 668 | € 443.784,46 |
| Attività straordinarie da effettuarsi anche con mezzi in contemporanea al normale servizio ordinario. | Costo mezza giornata (max 4H o frazioni di impegno) | Costo giornata intera (> 4H, <= 8H o frazioni di impegno) | Costo aggiuntivo €/km oltre gli 80 km di raggio (Art. 3) | stima triennale presunta e non garantita per 4 mezze giornate + 4 giornate intere + 60 km aggiuntivi |
| | € 300,00 | € 430,00 | € 1,75 | € 3.025,00 |
| | | | | TOT. TRIENNIO LOTTO 2 |
| | | | | € 446.809,46 |

Per i **servizi ordinari** il pagamento della prestazione verrà effettuato in base al numero effettivo di km percorsi previsti dai piani di esercizio.

Per i servizi straordinari, il pagamento sarà invece effettuato in base al numero di mezze giornate/giornate intere/distanze chilometriche di servizio richieste.

L'esecuzione dei servizi straordinari, potenzialmente da svolgersi anche in contemporanea all'attività ordinaria, sarà richiesta dall'Università, mediante emissione di apposita Richiesta di Intervento Esecutivo (RIE), che sarà controfirmata dall'Appaltatore in segno di accettazione. Gli estremi di tali richieste dovranno essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili all'atto della loro redazione. Tali richieste andranno svolte all'interno della Regione Lombardia, in funzione delle autorizzazioni già in possesso da parte dell'Appaltatore e saranno comunicate all'appaltatore con almeno 7 gg. di anticipo rispetto alla data del servizio da effettuare. Queste corse straordinarie verranno fatturate dall'Appaltatore in ragione del costo offerto per la mezza giornata (max 4H o frazioni di impegno), del costo offerto per la giornata intera (> 4H ed <= alle 8H o frazioni di impegno) e/o del costo di 7,00 €/km così come precedentemente definito. Tali corse prevedono altresì un costo aggiuntivo (€/km) da applicarsi, qualora la sede del servizio da espletarsi sia oltre gli 80 km di raggio calcolati a partire dalla sede di piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano per ogni km in più oltre alla soglia degli 80 km suddetti.

Gli importi effettivi del contratto, presunti e non garantiti, saranno determinati in base all'entità dell'offerta formulata dall'aggiudicatario e ai servizi effettivamente svolti.

Tali importi si intendono comprensivi di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, nonché degli oneri per il personale, dei mezzi, delle attrezzature, pedaggi, carburante, oli ecc. e di tutto quanto necessario per consentire la corretta erogazione del servizio con la sola esclusione di eventuali ticket

d'ingresso a zone riservate (Area C - Comune di Milano, ecc.) che si rendessero necessari durante l'esecuzione delle attività straordinarie.

Gli oneri legati ad eventuali corse non previste dal quadro economico sopra riportato verranno coperti ricorrendo al c.d. **“quinto d'obbligo”** ex art. 106 c.12 del D.Lgs 50/2016. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di vigenza contrattuale, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti in contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Art. 8 – Penali

L'Amministrazione applicherà le penali nei casi e nella misura di seguito stabiliti:

1. sospensione ingiustificata del servizio per l'intera giornata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riterrà ingiustificata la sospensione del servizio per l'intera giornata determinata da malattia del conducente o da guasto meccanico del mezzo): € 300,00 (IVA esente) al giorno;
2. utilizzo di mezzi non idonei: € 100,00 (IVA esente) ad inosservanza;
3. inosservanza, per cause imputabili all'impresa, dei percorsi e degli orari forniti nel piano di lavoro giornaliero di cui al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto (con particolare riferimento agli orari della partenza “da capolinea” e agli anticipi delle corse) per cause imputabili: fino a € 100,00 (IVA esente) a seconda della gravità e della reiterazione;
4. mancata segnalazione di eventuali guasti ai mezzi e di problematiche di varia natura che comportino ritardi sostanziali o impedimenti allo svolgimento servizio: € 50,00 (IVA esente) ad inosservanza.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall'Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e comunitarie produrrà la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

E' ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

Art. 10 - Forza maggiore

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al precedente art. 8, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 11- Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

Il servizio è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, il quale, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Art. 12 - Danni a terzi

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 13 – Pagamenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F. / P. IVA 12621570154

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 4Q9H82. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento, sarà previamente verificato, a cura del RUP, l'adempimento di cui al precedente Art. 6, lett. i) (rilevamento numero giornaliero dei fruitori del servizio per ciascuna corsa e relative medie mensili, inviate in formato elettronico all'Università).

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

Art. 14 – Certificato di verifica di conformità

Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ed autorizza il pagamento delle fatture.

Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 giorni il certificato di pagamento a saldo dell'ultima fattura.

Art. 15 - Responsabile del servizio per l'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Università, in sede di stipula del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile

dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 17– Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
- quando l'Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 18 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 19- Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

Art. 20 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 21 – Legge applicabile al contratto

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 22 – Perfezionamento del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e l'Appaltatore perfezioneranno il contratto.

Art. 23 – Controversie

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

Art. 24 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

Art. 26 – Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore *pro-tempore* dell'Università. I dati forniti dall'Università o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.

Art. 27 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F. / P. IVA 12621570154

Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.

Art. 28 - Composizione capitolato

Il presente capitolato è composto da 28 articoli oltre n. 2 Allegati A e B.

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Il Responsabile Unico del procedimento

Dott. Stefano Pini

Capo Settore Servizi – Forniture, Energia e Ambiente

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Allegati:

A) programma di esercizio relativo al Lotto 1 - polo di Milano/Sesto S.G.;

B) programma di esercizio relativo al Lotto 2 - polo di Milano/Monza.



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B192BAF22C1249D6E57231C2A4C3DA9E12975913FF193C9FF1F0BBD00A56675A

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ANDREA ALFREDO BRUNO AMBROSIANO

Firma in formato p7m: STEFANO PINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0078290/20

Data Protocollo 26/10/2020

AOO AMM. CENTRALE

UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

Resp. Procedimento SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO 96L6H-22598

PASSWORD 7iLYP

DATA SCADENZA 26-10-2021